



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO DIRITTO ALLO STUDIO E POLITICHE PER I GIOVANI

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA SCOLASTICA E FORMATIVA,
DIRITTO ALLO STUDIO E POLITICHE GIOVANILI

Area Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO

INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI RIFERITI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PREVISTI DALL'ART. 82 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 6 SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' DI CUI AI SUB ALLEGATI "B1" e "B2" APPROVATI CON DGR 26 SETTEMBRE 2006, N. 611.

Art. 1 **Premessa**

1. Le richieste di finanziamento per l'esercizio finanziario 2013 previste dall'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, e s.m.i. dovranno essere presentate all'Amministrazione regionale entro e non oltre la data del 30 giugno 2012 secondo i termini e le modalità riportate nei sub allegati "B1" e "B2" - approvati con DGR 26/09/2006, n. 611 – di cui rispettivamente agli art. 5 e 6 del presente avviso pubblico.
2. Le domande e la relativa documentazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, all'indirizzo: Regione Lazio – Dipartimento Programmazione Economica e Sociale - Direzione regionale "Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e politiche giovanili" - Area "Politiche Giovanili" - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, entro e non oltre le ore 14 del 30 giugno 2012.
3. Ogni busta dovrà contenere una sola domanda, con riportate una delle specifiche diciture indicate:
 - a) all'art. 5, sub allegato "B1" al punto IV - Termini e modalità di inoltro della domanda;
 - b) all'art. 6, sub allegato "B2" al punto IV - Termini e modalità di inoltro della domanda;Nel caso in cui un soggetto contravvenga a tale disposizione, tutte le domande presentate verranno automaticamente escluse.

Art. 2 **Oggetto**

1. Con il presente avviso pubblico si intende introdurre forme di sostegno e/o supporto e favorire gli obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili ritenute strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, con un riconosciuto e rilevante ruolo di promozione ed integrazione sociale perseguito attraverso:
 - a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
 - b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
 - c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.
2. A tal fine la Direzione Regionale "Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e politiche giovanili" provvede a selezionare, tramite un'apposita Commissione, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito riportate, i progetti più idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 3 **Risorse programmate**

1. L'ammontare delle risorse destinate alle domande di cui al presente avviso pubblico saranno definite con Legge di Bilancio per l'anno 2013 a valere sul giusto capitolo: "Contributo regionale per il funzionamento delle associazioni giovanili (art.82, L.R. 6/99 e s.m.i.)".
2. Ciascun progetto è finanziabile nella misura massima pari all'80 % come da parametri definiti al punto III dell'art. 5 "Benefici concedibili", la rimanente parte - minimo il 20 % - è a carico del soggetto proponente. I progetti che presentino un costo complessivo superiore a quanto precedentemente definito – contributo regionale max 80 % (parametri punto III dell'art. 5) e min 20 % a carico del proponente, quale costo totale - sono finanziabili esclusivamente se il soggetto dimostri, con idonea documentazione, l'esistenza di adeguate forme di finanziamento del costo eccedente.

Art. 4
Durata e destinatari dei progetti

1. Ai fini del presente avviso pubblico sono ammessi alla valutazione le domande con progetti della durata non superiore ad un anno.
2. I progetti devono essere attuati sul territorio regionale e rivolti a favore di giovani tra i 14 ed i 35 anni di età.

Art. 5
Comunità giovanili - Allegato "B1" -

1. Ai fini del presente avviso pubblico per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili di cui all'Art.82 delle RL 6/99 e s.m.i., di cui all'Allegato "B1" approvato con DGR 26/07/2006, n. 611, sono definiti:

I. Finalità dei benefici.

I benefici previsti dall'art. 82 della legge regionale n. 6/1999 sono finalizzati a favorire i seguenti obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili di cui allo stesso articolo 82, commi 2 e 3, come modificati dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 luglio 1999:

- a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
- b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
- c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

II. Soggetti interessati.

Possono accedere ai benefici i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici singoli o associati;
- b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati nei cui statuti siano previste le finalità di promozione e sostegno delle comunità giovanili;
- c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento da proporre all'atto della presentazione della domanda;

III. Benefici concedibili.

I benefici consistono:

- a) in finanziamenti:
 - 1) di iniziative concernenti direttamente il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;
 - 2) di interventi di recupero riadattamento e sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private, da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;
- b) nella concessione dell'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale vincolato all'autorecupero, da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi di cui al punto I.

I benefici di cui sopra, cumulabili tra loro, non possono essere cumulati con altri benefici ricevuti, ad analogo titolo, da parte della Regione.

Per i benefici di cui alla lettera a) sono individuati i seguenti parametri massimi riferiti all'entità economica dei progetti presentati all'Amministrazione regionale secondo i limiti di seguito riportati:

- euro 40.000,00 per le iniziative di cui al punto 1);
- euro 60.000,00 per gli interventi di cui al punto 2).

I progetti di entità economica superiore sono comunque rapportati ai summenzionati parametri ed in relazione a questi sono erogati, in quota parte, i singoli finanziamenti.

IV. Termini e modalità di inoltro della domanda.

Per accedere ai benefici resta fissata la data di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, che all'art. 93, 1° comma, recita: "le domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per l'esercizio finanziario successivo".

A pena di inammissibilità i soggetti interessati ai finanziamenti dovranno indirizzare la domanda con la documentazione di cui al punto V e prevista nei formulari, alla struttura competente della Regione Lazio, riportata all'articolo 1 del presente Avviso pubblico, mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;
- b) consegna a mano al Servizio "Spedizione - Accettazione della Regione" dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposto oltre al recapito del mittente il seguente riferimento: **"Domande ex art 82. L.R. n. 6/1999 e s.m.i. - Comunità giovanili"**. (art.1, comma 3)

V. Contenuto della domanda e documentazione.

La domanda sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente (vedi Modulo A1) e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettera b);
- b) copia del bilancio e relazione consuntiva dell'organo di amministrazione o del rappresentante legale per l'ultimo esercizio finanziario esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettere b) e c) qualora operino da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- c) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettera c) depositato presso la competente Agenzia delle Entrate, il quale deve prevedere, tra l'altro:
 1. assenza di fini di lucro;
 2. il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;
 3. l'elettività delle cariche comunitarie e gratuità delle stesse;
 4. i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82, comma 2 della legge regionale n. 6 /99 e s.m.i.;
 5. l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i finanziamenti ed i lasciti ricevuti;
 6. le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità;
 7. le modalità di scioglimento della comunità;
 8. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento ai fini di utilità sociale;
 9. l'individuazione del rappresentante legale;

- d) relazione illustrativa sull'attività eventualmente già svolta per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I, (vedi Modulo B);
- e) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con l'indicazione dei mezzi ritenuti necessari ed il preventivo delle relative spese, nel caso di richiesta di benefici di cui al punto III, lettera a), (vedi Modulo C e D);
- f) dichiarazione di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo (vedi Modulo E).

Qualora i progetti di cui alla lettera e) abbiano carattere pluriennale, con durata massima triennale, devono essere descritte, per ciascun anno, le diverse fasi di realizzazione con l'indicazione delle relative spese.

VI. Esame delle domande

L'esame delle domande è effettuato da un'apposita Commissione Tecnica nominata dal Direttore della Direzione regionale "Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e politiche giovanili" nell'ambito del personale regionale, demandando all'Area "Politiche giovanili" il riscontro e la sola elencazione della documentazione posta a corredo della domanda, quali presupposti alla istruttoria e valutazione di merito.

Devono far parte della Commissione, tra l'altro, un esperto in materia economica e contabile nonché esperti nelle materie oggetto delle iniziative proposte.

La Commissione effettua l'istruttoria delle domande procedendo:

- a) alla valutazione preliminare della loro ammissibilità;
- b) all'adozione dell'elenco delle domande ritenute inammissibili con specificazione dei motivi di esclusione;
- c) all'adozione dell'elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui al punto VII.

Il punteggio di 51 costituisce la soglia minima di ammissibilità della proposta progettuale.

L'inammissibilità della domanda è comunicata immediatamente all'interessato da parte della "struttura della Direzione Regionale competente" ai sensi della L.R. 22.10.1993, n. 57.

VII. Criteri per la concessione dei benefici

Ai fini della concessione dei benefici la Commissione Tecnica adotta un apposito elenco delle domande ritenute ammissibili tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) qualità del progetto presentato o sua idoneità alla realizzazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo;
- b) carenza, in rapporto alle esigenze, di analoghe iniziative nell'ambito territoriale di riferimento;
- c) esperienza maturata nell'ambito di attività prevista dal progetto.

VIII. Concessione dei benefici.

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dal Direttore della Direzione Regionale competente, secondo l'ordine di scorrimento dell'elenco di cui al punto VII.

La concessione dei contributi di cui al punto III, lettera a), avviene nei limiti dello stanziamento di Bilancio; detti finanziamenti vengono concessi per una quota percentuale nel limite del 50% della spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui all'art. 82 della l.r. 6/99, comma 4) lettera a) e finanziamenti pari alla spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al comma 4) lettera b) e c). Qualora lo stanziamento di Bilancio non sia sufficiente in relazione alle domande ritenute ammissibili, la ripartizione dei finanziamenti è effettuata nel limite dell'80% delle spese preventivate con scorrimento dell'elenco fino all'esaurimento delle somme stanziato. Il suddetto limite, per i progetti

pluriennali, è riferito alle spese preventivate per ciascuna fase di realizzazione.

L'erogazione del finanziamento è effettuata mediante l'anticipo nella misura del 60% della somma complessiva all'atto del provvedimento di concessione e con la liquidazione del restante 40%, a seguito della presentazione da parte del beneficiario del finanziamento, entro 120 giorni dalla realizzazione del progetto, di apposito rendiconto delle spese sostenute corredato dalla relativa documentazione costituita da titoli in regola con il regime fiscale.

I titoli di spesa devono obbligatoriamente essere intestati al rappresentante legale.

La misura del finanziamento concesso può essere ridotto in sede di liquidazione qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata ovvero in presenza di documentazione inidonea a giustificare il rendiconto presentato.

E' disposta la revoca del finanziamento qualora:

- a) siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- b) venga realizzata una iniziativa diversa da quella prevista dal progetto ammesso a finanziamento;
- c) l'immobile (sede operativa) sia occupato abusivamente o senza regolare contratto.

La revoca del finanziamento comporta il recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal quadro normativo e dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6

Comunità giovanili - Comma 7 bis - Allegato "B2"

1. Ai fini del presente avviso pubblico per l'erogazione alle Comunità giovanili dei contributi di cui al comma 7 bis dell'art.82 della L.R. 6/99 e s.m.i. di cui all'Allegato "B2" approvato con DGR 26/07/2006, n. 611, sono definiti:

1. Finalità dei benefici.

I benefici previsti dal comma 7 bis dell'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, sono finalizzati ad introdurre particolari forme di sostegno e supporto in favore delle Comunità giovanili ritenute strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, con un riconosciuto e rilevante ruolo di promozione ed integrazione sociale perseguito attraverso:

- a. l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
- b. l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
- c. lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

II. Soggetti interessati.

I soggetti che possono accedere ai contributi sono le Comunità giovanili, cioè l'insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguano le finalità di cui al punto precedente, aperte a tutti gli studenti delle scuole medie superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino ai trentacinque anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.

Il contributo di cui al comma 7 bis è assegnato alle Comunità giovanili individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa ricognizione effettuata dalle strutture competenti, che rispondano ai seguenti requisiti: che operino con continuità e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano quotidiana attività di aggregazione sociale.

Secondo il comma 4, dell'art. 82 le Comunità giovanili possono essere promosse da:

- a) enti pubblici, singoli o associati;
- b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati, nei cui statuti siano previsti le finalità riportate al punto I;
- c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento da proporre all'atto della presentazione della domanda.

III. Benefici concedibili.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 82 il sostegno regionale non può comunque superare complessivamente il 40 % (quaranta per cento) della disponibilità dello stanziamento di bilancio ed i singoli contributi sono assegnati ai soggetti individuati dalla Giunta regionale secondo i criteri e le modalità di cui al successivo punto VII.

I contributi di cui sopra, finalizzati al sostegno ed al supporto stesso delle Comunità giovanili, sono cumulabili con i benefici concessi dalla Regione ai sensi del punto 5, lettera a) del medesimo articolo 82, consistenti in finanziamenti da erogare secondo i criteri e le modalità di cui al sub allegato "B1" della DGR n.611 del 27 settembre 2006.

IV. Termini e modalità di inoltro della domanda.

Per accedere ai contributi resta fissata, a pena di inammissibilità e quale termine, ultimo la data prevista dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, che all'art. 93, 1° comma, recita: "Le domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per l'esercizio finanziario successivo".

Entro i termini indicati al comma precedente le Comunità giovanili dovranno presentare la domanda contenente la documentazione di cui al punto V, indirizzandola alla struttura competente della Regione Lazio, riportata all'articolo 1 del presente avviso pubblico, mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;
- b) consegnata a mano al Servizio "Spedizione – Accettazione della Regione", dal lunedì al venerdì, nell'orario 8,00 – 14,00.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposto oltre al recapito del mittente il seguente riferimento: **"Domande ex art. 82, comma 7 bis, legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i."** (art.1, comma 3).

V. Contenuto della domanda e della documentazione.

La domanda sottoscritta dal rappresentante legale, della Comunità giovanile, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente (vedi Modulo A2) e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto esclusivamente per i soggetti di cui al punto II lettera b);
- b) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettera c), depositato presso la competente Agenzia delle Entrate, il quale deve prevedere, tra l'altro:
 1. assenza di fini di lucro;
 2. il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;
 3. l'elettività delle cariche comunitarie e gratuità delle stesse;
 4. i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 della legge regionale n. 6/99 e s.m.i.;
 5. l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i finanziamenti ed i lasciti ricevuti;

6. le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità;
7. le modalità di scioglimento della comunità;
8. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento ai fini di utilità sociale;
9. l'individuazione del rappresentante legale.

La domanda, inoltre, deve essere corredata da:

- c) copia del bilancio e della relazione consuntiva dell'organo di amministrazione o del rappresentante legale per l'ultimo esercizio finanziario;
- d) una dichiarazione (vedi Modulo A2), sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità giovanile presentata unitamente alla fotocopia di un documento valido di riconoscimento del dichiarante e contenente l'espressa dicitura di seguito riportata: "Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445", concerne l'indirizzo ed i recapiti della sede della Comunità stessa nonché l'attestazione del possesso, per quella sede o per altre eventualmente da specificare, dei requisiti richiesti dal comma 7 bis dell'art. 82, della 6/99, come elementi di condizione di ammissibilità al beneficio dei contributi in esso previsti e di seguito riportati:
 - che opera con continuità;
 - che ha stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento;
 - che dispone già di una sede operativa;
 - che svolge quotidiana attività di aggregazione sociale.
- e) Ogni ulteriore ed eventuale documentazione per l'adozione degli elenchi che l'apposita Commissione Tecnica deve predisporre sulla base degli elementi di cui al successivo punto VI, e utile alla valutazione delle Comunità giovanili di cui punto VII.

VI. Esame delle domande.

L'esame delle domande è effettuato da un'apposita Commissione tecnica nominata dal Direttore della Direzione regionale competente nell'ambito del personale regionale, che potrà anche essere la medesima di quella prevista dalla DGR n. 611 del 27 settembre 2006 al sub allegato "B1" (art.5, punto VI "Esame delle domande").

La Commissione effettua l'istruttoria delle domande e procede:

- a) alla valutazione preliminare della loro ammissibilità;
- b) all'adozione dell'elenco delle domande ritenute inammissibili con la specificazione dei motivi di esclusione;
- c) all'adozione dell'elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui al punto VII.

Il punteggio di 51 costituisce la soglia minima di ammissibilità della domanda avanzata.

L'inammissibilità della domanda è comunicata immediatamente all'interessato da parte della competente struttura della Regione Lazio di cui all'articolo 1 del presente avviso ai sensi della L.R. 22.10.1993, n. 57.

VII. Criteri per la concessione dei benefici.

Ai fini della concessione dei contributi la Commissione redige un apposito elenco delle domande ritenute ammissibili secondo le condizioni di cui al comma 7 bis e rapportata ai criteri definiti – con punteggio da graduare < minimo due raggruppamenti per ogni singola quota di valutazione espressa > come riportato- nel seguente prospetto:

ART. 82 L. R. 6/99, COMMA 7 BIS Condizioni di ammissibilità della Comunità giovanile al contributo	Valutazione espressa in quota %		INDICATORI	Punteggio attribuito	Totale
a) Che operino con continuità;	20%		Presupposta e certificata la condizione di continuità di presenza della Comunità sul territorio, il numero degli anni di permanenza rappresenta l'elemento di possibile graduazione. Ciò è desumibile dalla data di effettiva costituzione della Comunità rilevabile dall'atto costitutivo.		
b) che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento;	30%		Desumibile dalle relazioni o legami, dimostrati e documentabili, attivati e posti in essere dalla Comunità con altri soggetti, sia pubblici che privati, formalizzati in atti e documenti che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere trasmessi all'Amministrazione regionale.		
c) che dispongano già di una sede operativa;	15%		Presupposto perchè certificata la disponibilità di una sede operativa, alcune sue peculiarità quali: sale riunioni, particolari spazi espositivi, laboratori informatici, ecc, determinano l'eventuale valore aggiunto. Dette peculiarità possono essere autocertificate.		
d) che svolgano quotidiana attività di aggregazione;	35%	15%	Desumibile dal numero degli iscritti alla Comunità stessa, dimostrabile con la trasmissione del registro degli iscritti o con specifica autocertificazione del Rappresentante legale della Comunità. Il punteggio verrà assegnato in misura direttamente proporzionale agli iscritti.		
		20%	L'attività espletata dalla Comunità è desumibile da una relazione analitica sottoscritta dal legale rappresentante che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale.		
Totale generale punteggio	100%				

VIII. Concessione dei benefici.

I provvedimenti di concessione dei contributi sono adottati dal Direttore della Direzione Regionale competente secondo l'ordine di scorrimento dell'elenco di cui al punto VI.

La concessione dei contributi avviene nel limite della quota complessiva che la Giunta Regionale determina nell'ambito dello stanziamento annuale di bilancio che comunque non può superare il 40% dello stanziamento stesso.

Oltre ad individuare la quota complessiva di finanziamento, La Giunta Regionale procede alla ricognizione delle Comunità giovanili rispondenti ai requisiti di cui al comma 7 bis dell'art. 82 e precisa il contributo, quantificato nello stesso importo per tutte le Comunità, da erogarsi a tutti i soggetti individuati ed utilmente inseriti nella graduatoria che comunque non potrà essere inferiore ad euro 12.000,00 e superiore ad euro 24.000,00.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante l'anticipazione nella misura del 50% della somma complessiva da erogarsi all'atto del provvedimento di concessione e del restante 50% a seguito della presentazione da parte del beneficiario del contributo di una dichiarazione redatta con le medesime modalità di cui alla lettera d) del punto V, finalizzata alla verifica del perdurare, da parte della Comunità, dei medesimi requisiti inizialmente posseduti e previsti dal comma 7 bis per un periodo di tempo non inferiori ai 6 mesi a decorrere dalla data di ricognizione da parte della Giunta Regionale.

La misura del contributo concesso può essere ridotta in misura proporzionale ai tempi di

effettiva sussistenza delle condizioni di cui al comma 7 bis.

E' disposta la revoca del contributo e quindi il recupero delle somme già erogate qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7

Costi

1. Per essere considerati ammissibili i costi devono:
 - rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nonché, per i profili di competenza, la normativa regionale di riferimento;
 - essere direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto, secondo le modalità e i limiti definiti nel presente documento.
2. Il costo, inoltre, deve essere:
 - pertinente ed imputabile con certezza ad azioni ammissibili;
 - effettivo, ossia corrispondente a pagamenti effettuati (ai fini della rendicontazione);
 - riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento: il costo deve, quindi, essere sostenuto in un momento successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed antecedente alla data stabilita per la conclusione delle azioni ivi previste. Fanno eccezione i costi ascrivibili alla “Preparazione” del piano finanziario, che, in caso di approvazione del progetto, saranno ammessi a rimborso anche ove sostenuti in un momento precedente;
 - comprovabile fino all’atto che ha dato origine al costo;
 - legittimo, ossia sostenuto in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali, fiscali e contabili;
 - contabilizzato separatamente.
3. I seguenti costi sono da considerare inammissibili:
 - gli oneri finanziari (ad esclusione della fideiussione), gli interessi debitori, gli aggi e gli altri oneri meramente finanziari;
 - le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali e di azioni per la tutela di interessi lesi;
 - le spese per la costituzione e la gestione di consorzi, associazioni (anche temporanee) o gruppi di associazioni/enti.

Art. 8

Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento

1. Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili sono definiti in apposita convenzione stipulata tra il soggetto proponente (escluso il soggetto interessato al comma 7bis) e l’Amministrazione regionale;
2. L’erogazione del finanziamento al soggetto assegnatario è subordinata all’accettazione delle condizioni fissate nella convenzione che conterrà anche le modalità di rendicontazione e di verifica dell’attuazione del progetto;
3. Il soggetto aggiudicatario del finanziamento (escluso il soggetto interessato al comma 7bis) dovrà procedere alla stipula di un’apposita fidejussione pari al 40% dell’importo concesso i cui estremi saranno riportati in convenzione. I costi relativi alla stipula della fidejussione potranno essere previsti nel piano dei costi di cui all’Allegato D;

Art. 9
Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il contributo avverrà come di seguito indicato:
 - 40% a seguito della stipula della Convenzione di cui all'art. 6 nonché alla presentazione della documentazione attestante gli impegni economici assunti dal proponente e la correlativa sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di terzi. Tale documentazione dovrà riferirsi a non meno del 40% dei costi progettuali ammessi al finanziamento;
 - 40% non prima di sei mesi dall'avvio delle attività progettuali, previa presentazione di idonea rendicontazione finanziaria corredata da un report dettagliato delle attività svolte. La rendicontazione dovrà riferirsi a non meno del 40% dei costi progettuali ammessi al finanziamento;
 - il saldo a conclusione del progetto, a presentazione della documentazione contabile e di un dettagliata relazione finale;
2. L'Amministrazione regionale si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo concesso in caso di inadempienze ed in relazione alla loro gravità nonché in caso di omessa o incompleta rendicontazione.

Art. 10
Controllo e monitoraggio

1. Al fine di permettere una adeguata azione amministrativa ex-ante, in itinere ed ex-post sulla corretta attuazione dei progetti finanziati la Regione Lazio (direttamente e/o tramite suoi incaricati) potrà richiedere specifica documentazione e/o predisporre controlli e verifiche. Eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la loro gravità sino alla revoca del finanziamento concesso.

Art. 11
Proprietà dei prodotti divulgativi

1. Al soggetto aggiudicatario è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996, nello specifico "1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....".
2. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca del finanziamento concesso.

Art. 12
Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che:

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53;
2. il trattamento potrà essere effettuato con modalità sia manuali che informatiche;

3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nei progetti, nonché nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati;
5. i dati identificativi dei soggetti richiedenti i finanziamenti potranno essere oggetto di diffusione in occasione della pubblicazione delle graduatorie nonché, tramite un manuale per le buone prassi, nell'ambito delle attività di promozione delle misure di conciliazione, prescritte dall'articolo 1, comma 1255, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
6. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l'impossibilità di disporre il pagamento;
7. il titolare responsabile del trattamento è il titolare dell'ufficio che dispone il pagamento (Regione Lazio, Direzione regionale "Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e politiche giovanili");
8. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Recapiti per informazioni:

Direzione Regionale "ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA SCOLASTICA E FORMATIVA, DIRITTO ALLO STUDIO E POLITICHE GIOVANILI";

Responsabile del procedimento: dott. Raffaele Longo;

Area Politiche giovanili – areapolitichegiovanili@regione.lazio.it ;